



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

N. 78 del 26/06/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE. PERIODO 2015-2017.

L'anno duemilaquindici addi ventisei del mese di giugno alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Vice Sindaco Enrico Salomoni. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZA
COLLEONI ROBERTO	Sindaco	NO
SALOMONI ENRICO	Vice Sindaco	SI
BONACINA ALESSANDRO	Assessore	NO
LOCATELLI MICHELE ORIELE	Assessore	SI
COCCHI MASSIMO	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Oliva Dott. Pietro. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE. PERIODO 2015-2017.

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Finanziario, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;

PREMESSO che:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482" (collocamento obbligatorio);
- l'art. 91 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2001, n. 267, stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento obbligatorio), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

RICORDATO a tale scopo che:

- con propria deliberazione n.22 del 09/02/2015 si è effettuata la ricognizione del personale prendendo atto che non vi è eccedenza di personale;
- con propria deliberazione n.78 del 30/06/2014 è stata da ultimo rideterminata la dotazione organica;

RILEVATO che l'attuale dotazione organica evidenzia n.42 posti e che non sono presenti posizioni dotazionali in soprannumero;

PRESO atto che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTA inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in proseguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate;

- che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

VISTO l'art.1 comma 557 quater della legge 27.12.2006, n.296, come inserito nella novella di cui all'art. 3, comma 5 bis del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014 n. 114, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale il contenimento della spesa di personale con riferimento al costo medio del triennio precedente alla entrata in vigore della disposizione stessa (2011-2013)

DATO atto che il Comune di Calusco d'Adda non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, come risulta dall'attestazione del Responsabile del servizio finanziario, (prospetto di certificazione agli atti comunali), e il bilancio di previsione 2015 è improntato al medesimo risultato;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2015, presuntivamente pari al 24,35%;
- la spesa di personale preventivata per l'anno 2015 è inferiore alla spesa media del triennio 2011-2012-2013 come risulta dall'attestazione del Responsabile del servizio finanziario (agli atti);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2013 ha approvato il sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, come previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive (pari opportunità) 2015/2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 22.04.2015;
- Con deliberazione della G.C. n. 21 del 09.02.2015 ha approvato il programma triennale della trasparenza 2015/2017;

PRESO ATTO che la legge 114 del 11.08.2014, per le assunzioni negli enti locali prevede quanto segue:

- Art. 3, comma 5: *“negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente...
La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018...
A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni...
L'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato”* (divieto di assunzione se la spesa del personale è superiore al 50% della spesa corrente);
- Art. 3, comma 5bis: *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione..”*;
- Art. 3, comma 5ter: gli enti locali sono tenuti ad applicare i principi di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, secondo il quale l'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 è subordinato alla verifica dell'esaurimento

delle graduatorie (avvenuta immissioni in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti; assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007);

- Art. 3, comma 5 quater: *“fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, ...gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015..”*
- Art. 3, comma 6: *“i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo..”*;
- Art. 11, comma 4: *“...le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili...”* (pertanto i comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa di personale, non sono più soggetti all’obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009);

RILEVATO che l’art. 1 comma 424 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) dispone che gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzione a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge, nonché alla ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, con ciò ponendo ulteriori e stringenti limiti alle assunzioni di personale ed alla relativa programmazione;

DATO atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato, interinali, ecc..., con il solo limite della spesa del 2009 (o media triennio 2007/2009) una volta rispettato l’obbligo di riduzione delle spese di personale;

SOTTOLINEATO il contenuto prescrittivo dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 in tema di utilizzo del lavoro flessibile nel pubblico impiego, così come modificato da ultimo dall’art. 4, comma 1 del D.L. 31.8.2013 n. 101, che limita tale utilizzo per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

DATO atto che l’Amministrazione nel triennio 2015-2017 non prevede nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato, mentre verranno valutate e programmate tempo per tempo eventuali assunzioni con ricorso a forme flessibili di lavoro a tempo determinato;

PRECISATO che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;

RILEVATO che per la programmazione si procede alla informazione delle OO.SS. rappresentative, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTO pertanto potere procedere all’approvazione della programmazione;

RICHIAMATO infine l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti locali di cui all'art. 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

ACQUISITA in proposito la positiva certificazione da parte del Revisore dei Conti;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del settore finanziario;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. APPROVARE il Programma triennale del fabbisogno del personale 2015-2017 che per il periodo di riferimento non prevede assunzioni di personale a tempo indeterminato.
2. PRECISARE che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare.
3. DISPORRE che il presente atto venga trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e pubblicato contestualmente all'albo pretorio online.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE. PERIODO 2015-2017.
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Calusco d'Adda, li 17/06/2015

La Responsabile del Settore
Finanziario
F.to Mantecca Giusi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

L'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Calusco d'Adda, li 17/06/2015

La Responsabile del Settore
Finanziario
F.to Mantecca Giusi

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
F.to Enrico Salomoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oliva Dott. Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 26/06/2015 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2015 al 11/07/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oliva Dott. Pietro

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 125 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data 26/06/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oliva Dott. Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 – comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oliva Dott. Pietro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Calusco d'Adda, li 22/07/2015

Il funzionario incaricato
Brivio Brunella



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE
PERIODO 2015/2017

Piano fabbisogno personale anno 2015

- Nessuna assunzione programmata.
- Interventi di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici mirati ad una ricollocazione del personale ed all'ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e da rendere all'utenza.
- Ottimizzazione delle risorse umane dell'Ente attraverso percorsi di formazione interna di alcune figure professionali anche mediante valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza del potenziale professionale e curriculare.
- Ricorso a lavoratori socialmente utili per la realizzazione di specifici progetti di tipo amministrativo e/o tecnico.

Piano fabbisogno personale anno 2016

Si **CONFERMANO** le linee di programmazione del fabbisogno di personale previste per l'anno 2015:

- Nessuna assunzione programmata.
- Interventi di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici mirati ad una ricollocazione del personale ed all'ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e da rendere all'utenza.
- Ottimizzazione delle risorse umane dell'Ente attraverso percorsi di formazione interna di alcune figure professionali anche mediante valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza del potenziale professionale e curriculare.
- Ricorso a lavoratori socialmente utili per la realizzazione di specifici progetti di tipo amministrativo e/o tecnico.

Piano fabbisogno personale anno 2017

1. Si CONFERMANO le linee previste per la programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2015 e 2016:

- Nessuna assunzione programmata.
- Interventi di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici mirati ad una ricollocazione del personale ed all'ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e da rendere all'utenza.
- Ottimizzazione delle risorse umane dell'Ente attraverso percorsi di formazione interna di alcune figure professionali anche mediante valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza del potenziale professionale e curriculare.
- Ricorso a lavoratori socialmente utili per la realizzazione di specifici progetti di tipo amministrativo e/o tecnico.

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA (BG)

IL REVISORE DEI CONTI

Parere ed osservazioni dei Revisori dei Conti del Comune di Calusco d'Adda su:

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015 E PIANO TRIENNALE 2015-2017

Premesso che l'art 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e devono esprimere apposito parere;

Visto che rimane vigente il principio di cui all'art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così come inserito dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge 114/2014, che prevede che *"gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"* (entrata in vigore della legge anno 2014; pertanto il valore medio della spesa di personale per gli anni 2013/2012/2011);

Richiamata la deliberazione n. 25/2014 della sezione autonomie della Corte dei Conti, che stabilisce il parametro di cassa nei calcoli sul rispetto dei tetti di spesa del personale sostenuta nel triennio 2011/2013;

DATO atto che la media della spesa complessiva del personale relativa al triennio 2011/2012/2013 ammonta ad € 3.790.834,38 e che la spesa complessiva stanziata per lo stesso titolo nel bilancio di previsione 2015 è pari ad € 1.175.156,91 ed è contenuta nel limite di cui innanzi;

DATO ATTO inoltre, che l'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito con modificazione nella legge 114/2014 prevede che per gli anni 2014/2015 gli enti soggetti al patto di stabilità possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, per gli anni 2016/2017 tale facoltà viene fissata nel limite dell'80%, a decorrere dal 2018 nel limite del 100%;

FATTO presente che l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è pari al 24.35% per cui non è applicabile l'incremento della percentuale del contingente di assunzione previsto dal richiamato art. 3 comma 5 quater;

CONSIDERATO che l'art.1 c. 424 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali, prioritariamente per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed alla ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle province e delle città metropolitane;

VISTA la circolare congiunta del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del ministro per gli affari regionali e le autonomie n.1/2015 del 28.01.2015, contenente le linee guida per l'applicazione del citato art.1 c. 424 delle Legge 190/2014;

VISTO che nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto la Programmazione del fabbisogno del personale anno 2015 e programmazione triennale 2015-2017 viene indicato che non si provvederà ad alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato;

VERIFICATO che:

- a) il Comune di Calusco d'Adda ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014;
- b) il volume complessivo della spesa del personale – rispetto alla spesa corrente – è contenuto nella percentuale del 24,35%;
- c) la spesa di personale anno 2015 diminuisce rispetto alla media della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013;

Tanto premesso

Il Revisore dei Conti **esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa al piano di fabbisogno del personale anno 2015 e alla programmazione triennale 2015-2017, rilevando che negli esercizi finanziari in oggetto non è prevista alcuna assunzione di personale dipendente.**

Calusco d'Adda, 17/6/2015

Il Revisore dei Conti

Dr. Raffaella Pagani

